



Ai clienti dello Studio

Circolare n. 11
29.05.2020

Loro sedi

“ALTRE NOVITA’ DECRETO RILANCIO”

MAXI AMMORTAMENTO

Relativamente al c.d. “maxi ammortamento”, ossia alla possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing, è prorogato dal 30.6 al 31.12.2020 il termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

TRATTAMENTO IVA CESSIONI BENI CONTENIMENTO COVID-19

Con l'aggiunta del n. 1-ter.1 alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72 è prevista l'applicazione dell'**aliquota IVA del 5% alle cessioni dei seguenti beni:**

“ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi

endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.

Al fine di contenere l'emergenza epidemiologica COVID-19 è previsto che le **cessioni dei suddetti beni effettuate entro il 31.12.2020** siano **esenti IVA con diritto alla detrazione dell'IVA** sugli acquisti ai sensi dell'art. 19, DPR n. 633/72.

Il decreto è entrato in vigore il 19 maggio 2020 pertanto l'eventuale fattura è emessa avvalendosi del regime di esenzione **se il momento di effettuazione dell'operazione** (consegna dei beni o eventuale emissione anticipata del documento), corrispondente al campo **“Data Fattura”** nel caso di trasmissione allo SDI sia compresa **tra il 19 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020**.

L'esenzione vale anche in presenza di ordini precedenti a tale data, sempreché la consegna dei beni non sia avvenuta, o la fattura non sia stata emessa prima del 19 maggio 2020.

No è possibile usufruire dell'esenzione nel caso in cui sia stato pagato l'importo (anche in modo parziale) prime del 19 maggio anche se la fattura emessa nei 12 giorni successivi sia datata dopo 19 maggio.

TAX CREDIT VACANZE

Per il 2020 è previsto il riconoscimento di un credito, utilizzabile dall'1.7. al 31.12.2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente **non superiore a € 40.000**, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da:

- **imprese turistiche ricettive;**
- **agriturismi;**
- **bed & breakfast.**

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare spetta nella **misura massima** di:

- **€ 500** per ogni nucleo familiare;
- **€ 300** per i nuclei familiari composti da due persone;
- **€ 150** per quelli composti da una sola persona.

Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

- le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito in esame è fruibile nella misura:

- del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 con la possibilità di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori / istituti di credito / intermediari finanziari;

- del 20% in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

È altresì previsto che il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Le modalità applicative della disposizione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

“BONUS MOBILITÀ” ACQUISTO MONOPATTINI / BICICLETTE ELETTRICHE”

Viene prevista, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione / Città metropolitane / capoluoghi di Provincia / Comuni con più di 50.000 abitanti, un'agevolazione (c.d. “**bonus mobilità**”) pari al **60% della spesa sostenuta nel periodo 4.5 - 31.12.2020** per:

- l'acquisto di:
 - **biciclette** (anche a pedalata assistita);
 - **veicoli per la mobilità personale** “*a propulsione prevalentemente elettrica*”, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019 (ad esempio, monopattini);
- l'utilizzo di **servizi di mobilità condivisa** ad uso individuale (escluse autovetture).

L'agevolazione:

– è concessa fino ad un massimo di € 500;

– può essere richiesta per una sola volta.

Merita evidenziare che il nuovo beneficio è **cumulabile** con il c.d. **“bonus mobilità”** previsto per il **2021** a favore **dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria** in materia di qualità dell'aria (Procedure 10.7.2014, n. 2014/2147 e 28.5.2015, n.2015/2043), ai quali spetta un contributo pari a:

- **€ 1.500** per ogni **autovettura** omologata **fino alla classe Euro 3 rottamata**;
- **€ 500** per ogni **motociclo** omologato **fino alla classe Euro 2 / Euro 3 a due tempi rottamato**;

per l'acquisto, **entro i successivi 3 anni** e anche a favore di persone conviventi, di:

- **abbonamenti al trasporto pubblico** (locale e regionale);
- **biciclette** anche a **pedalata assistita**;
- **veicoli per la mobilità personale** *“a propulsione prevalentemente elettrica”*, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019 (ad esempio, monopattini);

ovvero per l'utilizzo di **servizi di mobilità condivisa** ad uso individuale.